



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2021/0040 di Reg.

Seduta del 26/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ISTITUZIONE DEL CANONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:13, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. n. 148099 del 01/04/2021.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIORENTIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	A
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	A
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	Ag
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	
11.	FERRO STEFANO	27.	MOSCO ELEONORA	A
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	CUSUMANO GIACOMO	
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	MONETA ROBERTO CARLO	
14.	SCARSO MERI	30.	CAPPELLINI ELENA	A
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	TURRIN ENRICO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CAVATTON MATTEO	A

e pertanto complessivamente presenti n. 27 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA

NALIN MARTA

Ag GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Colonnello Margherita

2) Turrin Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 154 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

l'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone che: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

l'articolo 1, comma 837, della medesima legge 160 dispone inoltre che: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Con le norme sopra riportate, il legislatore ha stabilito di:

- a. sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari che, per il comune di Padova, erano rispettivamente canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- b. istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale;
- c. istituire un nuovo canone mercatale, che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee la TARI giornaliera;
- d. rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni a decorrere dal 1 dicembre 2021.

In sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0086 del 18 dicembre 2020, si è dato atto che il progetto di bilancio era redatto tenendo conto del gettito derivante dall'applicazione delle misure di tariffa approvate rispettivamente:

- per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con deliberazione di G.C. n. 18 del 18.01.2019 (adottata in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 919, della legge di bilancio n. 145/2018 del 30.12.2018);

- per il C.O.S.A.P. con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0829 del 11/12/2018.

Nel riportare quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'istituzione e disciplina del canone unico, è stato evidenziato che lo stesso, come previsto dal comma 817 dell'articolo 1, deve essere disciplinato dal comune in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Inoltre si è dato atto che era in fase di predisposizione il nuovo regolamento e le relative tariffe che sarebbero stati adottati nel termine previsto dalla legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1 comma 169 prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

RICHIAMATO il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il quale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/1998 e ss.mm.ii;
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (parte A) e nel regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico (parte B) approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i
- deliberazione di G.C. n. 18 del 18.01.2019 con la quale sono state stabilite le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0829 del 11/12/2018 relativa alle tariffe C.O.S.A.P

TENUTO conto altresì che continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dall'allegato regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;
- alcune disposizioni contenute nella parte A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i." escluso l'allegato A;
- il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;
- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali di settore vigenti;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che consta di 55 articoli e si compone dei seguenti titoli:

- TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE dall'articolo 1 all'articolo 10: reca disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI che si articola in:
 - CAPO I LE OCCUPAZIONI dall'articolo 11 all'articolo 27 :disciplina i procedimenti amministrativi di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del Comune. Detto capo disciplina anche i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e definisce i termini di presentazione delle istanze, nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza.
 - CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI dall'articolo 28 all'articolo 35: disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;
- TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI dall'articolo 36 all'articolo 41: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni e i criteri di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d.lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- TITOLO IV - CANONE MERCATALE dall'articolo 42 all'articolo 47: disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- TITOLO V__ACCERTAMENTI, INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO dall'articolo 48 all'articolo 52: disciplina le modalità ed i criteri di applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di occupazioni abusive, di mancato pagamento del canone nonché le procedure per il rimborso di quanto versato e non dovuto.

- TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI dall'articolo 53 all'articolo 55: contiene la disciplina del regime transitorio e le disposizioni finali.
- L'ALLEGATO A), che contiene la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini della determinazione delle tariffe del canone.

Più precisamente, ai sensi delle disposizioni appena richiamate:

1. le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. i versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al nuovo regolamento;
3. per l'anno 2021 la scadenza di pagamento prevista al 30.04.2021 è posticipata al 30 settembre 2021;
4. per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO OPPORTUNO prevedere:

- a. una sanzione più favorevole (rispetto a quella di cui all'art. 1, comma 821, lett. h) per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento e per le ipotesi di pagamento spontaneo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie;
- b. l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine e delle sporgenze rispetto a spazi già occupati con altri manufatti quale misura concreta finalizzata ad alleggerire la pressione impositiva;
- c. la gradualità dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari in vie che vengono classificate in categorie a più elevata imposizione, in misura uniforme in un triennio a decorrere dal 2021;
- d. una misura di canone agevolata applicabile indistintamente su tutto il territorio comunale per le occupazioni di suolo pubblico relative alla realizzazione di cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, al fine di incentivare queste tipologie di intervento;

PRESO ATTO che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale del Comune di Padova è quello riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che il servizio delle pubbliche affissioni è stato affidato ad Azienda Padova Servizi S.p.a. ora A.P.S. Holding con contratto registrato al numero 05963 del 18/06/2003;

DATO altresì atto che il rapporto soprascripto proseguirà alle medesime condizioni fino alla naturale scadenza del contratto e che l'affidatario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella proposta di regolamento allegata;

DATO ATTO che a causa delle condizioni eccezionali che si sono venute a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, è stata prevista l'esenzione dal pagamento del canone fino al 30 giugno 2021 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in dehors annessi a pubblici esercizi ed a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 della legge 449/1997 ;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 dell'articolo 30 del dl 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce : "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

PRESO ATTO che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

VISTI l'art. 42, comma 2, lettera a del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 845, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale di questa delibera;

3. di dare atto che continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dall'allegato regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i. escluso l'allegato A;
- alcune disposizioni contenute nella parte A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i." escluso l'allegato A;
- il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;
- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali di settore vigenti;

4. di dare altresì atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti;

5. di stabilire che le disposizioni dell'allegato regolamento decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;05

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 119 del 22/04/2021 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/04/2021

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Tiso, Tarzia e Moschetti; replica l'Assessore Bressa.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno.

Entra la Consigliera Mosco ed **escono** i Consiglieri Scarso, Pellizzari e Moneta – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 5 (Meneghini, Luciani, Sodero, Mosco e Turrin)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Esce il Consigliere Luciani ed **entra** il Consigliere Lonardi – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 4 (Meneghini, Sodero, Mosco e Turrin)

Non votanti n. 1 (Lonardi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

